

STATUTO DELLA SCUOLA DI MUSICA "G. GABRIELI" di CORNUDA
Modificato con verbale n°9 in data 11 giugno 2017 dall'Assemblea Straordinaria,
allegato 1

CAPO I
COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

Art. 1. - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "SCUOLA DI MUSICA G. GABRIELI", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
2. La "SCUOLA DI MUSICA G. GABRIELI" è evoluzione dei Corsi di Musica organizzati da un Comitato Genitori nel 1983 e successivamente gestiti dal Comune di Cornuda dal 1986.

Art. 2 - SEDE

1. La sede legale dell'Associazione è fissata in Cornuda (TV), via G. Verdi, 20, nei locali affidati allo scopo dal Comune di Cornuda.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione "SCUOLA DI MUSICA G. GABRIELI" persegue i seguenti scopi:
 - a. assolvere alla funzione sociale nell'educazione permanente, per la crescita umana e civile dei cittadini ed in particolare dei giovani;
 - b. diffondere la cultura musicale fin dalla prima infanzia, garantendo le pari opportunità d'accesso alle attività didattiche musicali secondo linee culturali ormai consolidate e garantite da un corpo docente dotato di titoli ed esperienze adeguate;
 - c. organizzare corsi d'istruzione musicale pratica e teorica potenziando lo sviluppo della percezione, l'educazione all'ascolto, la coscienza del ritmo e della melodia, nel rispetto di due parametri irrinunciabili, l'inclinazione naturale e i tempi di formazione dell'allievo, offrendo inoltre l'opportunità di conoscere uno strumento a tutti i livelli, favorendo l'integrazione sociale nel rapporto tra singolo e gruppo e promuovendo la musica d'insieme;
 - d. promuovere iniziative ed attività che possano favorire l'interesse per la musica, anche in raccordo con istituzioni, enti e associazioni del territorio.
 - e. Per la realizzazione degli scopi l'Associazione può aderire ad organizzazioni pubbliche e private compatibili e rappresentative a livello comunale, provinciale, regionale, statale ed internazionale e con caratteristiche ONLUS

CAPO II
SOCI

Art. 4 - SOCI

1. L'Associazione "SCUOLA DI MUSICA G. GABRIELI" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed è composta da un numero illimitato di soci.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La



volontà di conservare l'adesione all'Associazione dovrà essere confermata annualmente dai soci ordinari e sostenitori mediante versamento della quota annuale.

3. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a. soci di diritto:

I. i soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo;

II. l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Cornuda, in qualità di rappresentante del Comune con la qualifica di socio fondatore;

III. due rappresentanti del Consiglio Comunale di Cornuda.

IV. i Presidenti delle passate amministrazioni della Scuola di Musica "G. Gabrieli" di Cornuda.

b. soci ordinari:

I. gli iscritti ai corsi annuali della scuola di musica aventi almeno 18 anni compiuti o, in difetto di maggiore età, un genitore o esercente la patria potestà, come indicato nell'atto di iscrizione (*modificato con Verbale n°11 del 21/10/2008 Delibera n°3*);

c. soci sostenitori:

I. persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, sostenendone l'attività;

d. soci onorari:

I. persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

4. La divisione di soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha in particolare diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

5. Qualunque socio dell'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha effetto immediato.

Art. 5 – AMMISSIONE SOCI

1. L'ammissione dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente e controfirmata da almeno tre soci o su proposta dello stesso Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissioni è concesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari stabiliti dall'Associazione. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, annuali e straordinari.

Art. 6 – VITA ASSOCIATIVA

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Felice Marignolo

2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
3. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – DIRITTO DI VOTO

1. L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiorenne o per l'esercente la patria potestà sui soci minorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

CAPO III

PATRIMONIO SOCIALE E FINANZIAMENTI

Art. 8 – FONDO PATRIMONIALE E RISORSE

1. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione
 - a. Quota di adesione iniziale all'Associazione;
 - b. Beni mobili ed immobili che prevengano all'Associazione a seguito di donazioni, lasciti, erogazioni liberali;
 - c. Avanzi netti di gestione.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse economiche:
 - a. Quote associative annuali;
 - b. Contributi associativi straordinari;
 - c. Contributi finalizzati di soggetti ed enti pubblici e privati;
 - d. Redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - e. Ogni altro tipo di entrate.
3. Le quote di adesione iniziale all'Associazione sono costituite dai versamenti iniziali effettuati dai soci che vogliono aderire all'Associazione. Tali quote saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
5. Rientrano nei contributi finalizzati quelli erogati dall'Amministrazione Comunale e da altri organi statali, regionali e provinciali finalizzati al sostegno e promozione della cultura ed educazione musicale.
6. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
7. Ad esclusione della quota iniziale di adesione, i versamenti effettuati all'Associazione dai soci, costituiscono versamenti a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.
8. Sempre ad esclusione della quota iniziale di adesione i versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote

F. Chianese

[Signature]

[Signature]

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

9. La quota di adesione iniziale all'Associazione non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, né rivalutabile.

Art. 9 – ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 agosto di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Segretario Amministrativo e dal Tesoriere un bilancio da sottoporsi al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ciascun anno.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per Legge.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

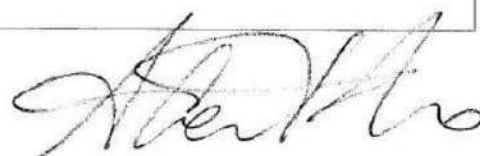
Art. 10 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Segretario;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Direttore Artistico;
 - h. il Revisore dei Conti;
 - i. il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. E' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, o quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
3. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione mentre il Segretario o suo sostituto ne redige il verbale.
4. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci.
5. In seconda convocazione, purché espressamente indicata nell'avviso di prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Fabiano Partiginas.



6. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ed individualmente per posta o altro idoneo mezzo anche telematico.
7. L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali deve tenersi entro il 31 dicembre di ogni triennio.
8. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge il Revisore dei Conti;
 - c. elegge il Collegio dei Probiviri;
 - d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - e. approva i regolamenti interni;
 - f. accetta donazioni e lasciti;
 - g. delibera sulla utilizzazione di ogni tipo di entrata, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con presenza dei 3/4 dei soci e con voto della maggioranza dei soci.
- 4. In seconda convocazione la validità dell'adunanza richiede la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci in proprio e per delega e con il voto della maggioranza dei soci presenti.**
5. L'Assemblea, in caso di assenza del Presidente e del Segretario dell'Associazione, elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti di cui:**
 - a. cinque componenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei soci in seno ai soci ordinari e sostenitori (modificato con Verbale n°11 del 21/10/2008 Delibera n°3);**
 - b. l'assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Cornuda, senza diritto di voto;**
 - c. il Direttore Artistico, nominato dai membri elettivi del Consiglio Direttivo, con diritto di voto;**
 - d. il Rappresentante del Corpo Docente, con diritto di voto;**
1. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

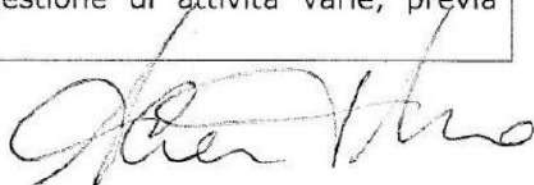
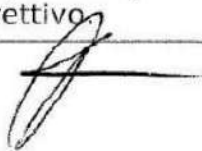
Fabrizio Partigiani   

2. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:
 - a. il Presidente;
 - b. da almeno tre componenti;~
 - c. su richiesta motivata scritta di almeno i 2/3 dei soci;
3. Nella prima riunione dopo il rinnovo delle cariche, elegge, nel suo seno:
 - a. il Vice Presidente;
 - b. il Segretario Amministrativo;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Direttore Artistico scelto anche esternamente all'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. predisporre gli atti ed i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
 - b. deliberare su tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi sociali;
 - c. formalizzare le proposte per la gestione delle attività dell'Associazione;
 - d. **elaborare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo che devono contenere, suddivise in singole voci, la situazione e la previsione delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale;**
 - e. stabilire gli importi delle quote associative annuali delle varie categorie di soci;
 - f. stabilire le quote di iscrizione e di frequenza ai corsi di musica;
 - g. stabilire il limite massimo della spesa che il Presidente è autorizzato a sostenere senza deliberazione del Consiglio;
 - h. determinare mansioni e incarichi tra i propri membri;
 - i. nominare i docenti che abbiano idonei titoli e qualifiche, determinate nell'apposito regolamento interno relativo alla gestione della Scuola di Musica;
 - j. deliberare sui compensi agli insegnanti;
 - k. di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione;
 - l. deliberare sull'ammissione di nuovi soci e stabilire le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme;
 - m. approvare il progetto didattico annuale e ogni altra proposta didattica, verificandone la coerenza con gli scopi sociali.

Art. 15 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed è rieleggibile una sola volta.
2. Egli convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
3. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
4. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e autorizzare le spese minute entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Felice Mestizzone



- b. assicura il corretto e regolare svolgimento delle attività, segnalando eventuali criticità al Consiglio Direttivo;
- c. convoca le riunioni degli insegnanti, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo;
- d. propone al Consiglio Direttivo collaborazioni con altri enti o associazioni, nonché uscite degli allievi della Scuola di Musica per manifestazioni o esibizioni;
- e. coordina i saggi interni e finali nonché gli esami;
- f. collabora con il Consiglio Direttivo per ciò che riguarda i contatti con enti pubblici e privati per favorire lo sviluppo della Scuola.

Art. 21 – DISCIPLINA ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

1. Le procedure elettorali per il rinnovo delle cariche sociali sono disciplinate da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 22 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. E' riconosciuto solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Art. 23 – LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 24 – (omissis)

Art. 25 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto così modificato va allegato allo Statuto originale, firmato in tutte le sue pagine dal Presidente, Tesoriere e Segretario.

